

Articolo: la previdenza complementare nel comparto difesa e sicurezza l'intervento decisivo del Comitato Europeo per i Diritti Sociali.

Vi ricorderete che abbiamo introdotto questa problematica avanti al Tar del Lazio nel lontano 2020 e finalmente scopriamo che i principi da noi invocati per sostenere l'illegittimità dell'agito dello Stato Italiano in questa materia sono identici a quelli che utilizza, a livello europeo, il Comitato Europeo dei Diritti Sociali per respingere tutte le (fragili) argomentazioni del Governo Italiano ritenendo che il meccanismo della istituzione della previdenza complementare andasse attuato e salvaguardato e che la sua mancata attuazione provoca un danno patrimoniale a tutti gli addetti al Comparto Difesa e Sicurezza.

COS'E' IL COMITATO EUROPEO DEI DIRITTI SOCIALI E PERCHE' E' IMPORTANTE.

Anzitutto occorre brevemente premettere che tipo di Organismo giuridico europeo sia il Comitato Europeo dei Diritti Sociali (CEDS).

Il Comitato europeo dei diritti sociali (CEDS), è stato istituito dal Consiglio d'Europa garantisce il rispetto dei diritti economici e sociali nei Paesi aderenti alla Carta Sociale Europea.

Il CEDS è un organo di controllo chiave per il rispetto dei diritti fondamentali del lavoro, la parità di genere, la protezione della salute e l'assistenza sociale in tutta Europa.

Fatta la doverosa premessa che precede, occorre capire e verificare per quale motivo il provvedimento del CEDS che precede sia di fondamentale importanza ai nostri fini.

All'esito del ricorso n. 213/2022 il Comitato Europeo dei Diritti Sociali (CEDS), comitato di esperti indipendenti istituito ai sensi dell'articolo 25 della Carta Sociale Europea (di seguito anche "il Comitato" o semplicemente CEDS) ha esaminato la questione giuridica della mancata istituzione da parte dello Stato Italiano di un fondo

pensione complementare a favore dei dipendenti pubblici appartenenti alle forze armate e alle forze di polizia militare, come previsto dalla L. 335 del 1995 e dal decreto legislativo n. 195/1995 e da altre leggi ad esso complementari.

La questione scrutinata: la non conformità della mancata attuazione della previdenza complementare rispetto al tenore dell'art. 12 c. 3 della Carta Sociale Europea.

In tale contesto il Comitato (CEDS) valutava se fosse stato rispettato o meno dal Governo Italiano l'obbligo di cui all'articolo 12, paragrafo 3 della Carta Sociale Europea, di **migliorare progressivamente il sistema di sicurezza sociale.**

L'art. 12 recita: Articolo 12 – Il diritto alla sicurezza sociale.

Parte I: *«Tutti i lavoratori e le persone a loro carico hanno diritto alla sicurezza sociale».*

Parte II: *«Al fine di garantire l'effettivo esercizio del diritto alla sicurezza sociale, le Parti si impegnano a: 1. istituire o mantenere un sistema di sicurezza sociale; 2. mantenere il sistema di sicurezza sociale ad un livello soddisfacente, almeno pari a quello richiesto per la ratifica del Codice Europeo di Sicurezza Sociale;*

3. ad adoperarsi per elevare progressivamente il sistema di sicurezza sociale a un livello superiore;

4. adottare misure, mediante la conclusione di adeguati accordi bilaterali e multilaterali o con altri mezzi, e alle condizioni stabilite in tali accordi, al fine di garantire:

a. la parità di trattamento tra i propri cittadini e i cittadini degli altri Stati parti in materia di diritti di sicurezza sociale, compresa la conservazione delle prestazioni economiche derivanti dalla legislazione sulla sicurezza sociale, indipendentemente dagli spostamenti che le persone protette possono compiere tra i territori degli Stati Parti;

b. la concessione, il mantenimento e il ripristino dei diritti di sicurezza sociale mediante strumenti quali il cumulo dei periodi di assicurazione o di occupazione maturati ai sensi della legislazione di ciascuna delle Parti".

A tal fine, il CEDS analizzava e verificava se le misure adottate dal Governo Italiano – nello specifico la mancata creazione da parte dello Stato convenuto di un fondo complementare per le forze armate e le forze di polizia militare – perseguissero uno scopo legittimo e fossero conformi al principio di proporzionalità.

Il Comitato (CEDS), anzitutto, rilevava che l'assenza di meccanismi compensativi, nonostante siano espressamente previsti dalla legge italiana, comportasse per i lavoratori interessati una perdita netta di protezione.

Questi lavoratori, continuava il CEDS, hanno subito uno svantaggio economico, tra cui l'assenza di contributi del datore di lavoro a tali fondi, la perdita di agevolazioni fiscali e l'impossibilità di trasferire i diritti maturati a fine servizio.

Questi fattori, cumulativamente, secondo il CEDS, compromettono la protezione sociale di tali lavoratori.

Ciò, prosegue il Comitato è contrario all'oggetto e allo scopo dell'articolo 12, paragrafo 3, che mira al miglioramento continuo dei sistemi di sicurezza sociale.

Pertanto ed in buona sostanza il Comitato (CEDS) giungeva a ritenere che, anche se il Governo sostiene di non poter istituire unilateralmente tali regimi a causa della necessità di negoziati preventivi con i sindacati, ai sensi della legge n. 448/1998 e del decreto n. 252/2005, **gli Stati non possono invocare la complessità giuridica o amministrativa interna per giustificare la mancata attuazione dei diritti sanciti dalla Carta.**

Un principio fondamentale, quasi dirompente, a vantaggio delle ragioni degli appartenenti al Comparto Difesa e Sicurezza che si sono visti negare l'attuazione della c.d. previdenza complementare, sulla scorta di un mero cavillo burocratico, artatamente creato dal legislatore per rendere, nei fatti, impossibile l'attuazione prevista dalla legge.

Tanto ciò è vero che ad oggi, dopo ben 31 anni dalla sua entrata in vigore il meccanismo della previdenza complementare per il Comparto Difesa e Sicurezza con l'istituzione del relativo Fondo NON ha ancora "visto la luce", rimanendo, di fatto, sepolto in un limbo burocratico e normativo.

Il fatto che esista un meccanismo di consultazione a livello nazionale, prosegue infatti il CEDS, non esonera lo Stato dalla responsabilità di garantire che si svolgano negoziati efficaci e tempestivi e che si raggiungano i risultati normativamente previsti.

Di conseguenza, i requisiti - come le negoziazioni preventive con i sindacati ai sensi della legge n. 448/1998 e del decreto n. 252/2005 - non possono essere utilizzati dal governo per giustificare ritardi o inazioni nell'attuazione dei diritti garantiti dalla Carta.

La responsabilità di dare pieno effetto ai diritti sanciti dalla Carta rimane di competenza dello Stato, che deve adottare le misure necessarie per garantire che i regimi pensionistici compensativi siano applicati in modo coerente con gli obiettivi e la natura vincolante della Carta.

Questo il dirompente principio generale espresso dal CEDS.

Il Comitato osservava ulteriormente che **sono trascorsi trent'anni dalla riforma del 1995** e che non è stato istituito alcun fondo pensionistico complementare efficace per le categorie interessate.

Questo ritardo prolungato, nonostante le ripetute discussioni, equivale a inerzia, incompatibile con l'obbligo di miglioramento progressivo imposto dall'articolo 12, paragrafo 3, della Carta.

Il Comitato riteneva pertanto che la mancata attuazione da parte dell'Italia di fondi pensionistici complementari per il personale delle forze armate e delle forze di polizia militare abbia portato al deterioramento dei livelli di protezione sociale acquisiti e rifletta manifestamente una mancanza di progressi, in contrasto con gli obblighi derivanti dalla Carta.

Il ricorso da parte del governo italiano a vincoli giuridici e requisiti negoziali non può costituire una giustificazione ai sensi del diritto internazionale e ciò, affermava il Comitato (CEDS), costituisce una violazione dell'articolo 12, paragrafo 3, della Carta sociale europea.

Ma non è finita qui.

Contrasto con l'art. E della Carta in combinato disposto con l'art. 12 c. 3 della Carta.

Dispone l'art. E della Carta sociale europea:

Articolo E – Non discriminazione: *«Il godimento dei diritti sanciti dalla presente Carta deve essere garantito senza alcuna discriminazione basata su razza, colore, sesso, lingua, religione, opinioni politiche o di altro genere, origine nazionale o sociale, salute, appartenenza a una minoranza nazionale, nascita o altra condizione».*

Per quanto riguarda l'articolo E della Carta, il Comitato (CEDS) osservava che **il principio di uguaglianza e non discriminazione nel godimento dei diritti sociali richiede che gruppi comparabili di lavoratori ricevano un trattamento comparabile**, salvo che sussistano giustificazioni oggettive e ragionevoli.

Il principio di uguaglianza che vi è riflesso significa trattare in modo uguale chi è uguale e in modo diverso chi è diverso.

L'articolo E della Carta non solo vieta la discriminazione diretta, ma anche tutte le forme di discriminazione indiretta che possono derivare dal mancato rispetto di tutte le differenze rilevanti o dal mancato adottare misure adeguate per garantire che i diritti e i vantaggi collettivi aperti a tutti siano effettivamente accessibili a tutti

Nel caso di specie, continuava il CEDS, altre categorie di lavoratori del settore pubblico (ad esempio i dipendenti pubblici con contratto a tempo determinato) hanno accesso a meccanismi pensionistici complementari, **mentre il personale delle forze armate e delle forze di polizia militare, nonostante sia soggetto alla stessa riforma**

pensionistica legislativa, rimane escluso da tali regimi compensativi a causa dell'inerzia del governo.

Questo trattamento differenziale, basato esclusivamente sul loro status di personale delle forze armate o delle forze di polizia militare, comporta una posizione meno favorevole per questa categoria di lavoratori senza uno scopo legittimo e senza una giustificazione ragionevole.

Per cui il CEDS ritiene che la mancata estensione dell'accesso ai meccanismi pensionistici complementari al personale delle forze armate e delle forze di polizia militare, nonostante la disponibilità di tali regimi per altre categorie comparabili di lavoratori del settore pubblico, costituisca una violazione dell'articolo E in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 3, della Carta, a causa del trattamento differenziale ingiustificato e sproporzionato basato esclusivamente sullo status professionale.

Principio che scardina in toto le difese del Governo Italiano.

Sulla questione si è pronunciato, con ordinanza, il Tar del Lazio competente per materia e territorio, il quale su un ricorso presentato da numerosi ricorrenti, volto all'accertamento dell'inadempimento da parte delle amministrazioni resistenti all'obbligo di attivazione della previdenza complementare di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335 e ad ottenere il risarcimento del danno subito da ciascun militare, sulla scia del pronunciamento della Comitato (CEDS), di cui sopra, ha emesso una interessante ordinanza con cui richiamando la *“decisione del 10 settembre 2025 (pubblicata il 4 marzo 2026) adottata sul reclamo proposto dall'Associazione sindacale XXXX avanti al Comitato europeo dei diritti sociali, nella quale si afferma che il protratto blocco nell'attivazione della previdenza complementare per i comparti difesa e sicurezza costituisca una violazione dei diritti sociali garantiti dall'art. 12 c. 3 e una discriminazione ai sensi dell'articolo E della Carta sociale europea”* e in considerazione della *“specificità del quadro normativo del comparto militare ratione temporis applicabile - con particolare*

riguardo alla Guardia di finanza caratterizzato, fino alla riforma del 2023, dal divieto di costituire associazioni sindacali e dalla conseguente devoluzione della rappresentanza degli interessi al Consiglio Centrale di Rappresentanza, definito quale organo interno all'Amministrazione; ciò al fine di dimostrare che l'inerzia e il protratto stallo negoziale nelle trattative finalizzate all'attivazione della previdenza complementare sarebbero imputabili esclusivamente all'Amministrazione", RITENEVA di ordinare alle Amministrazioni resistenti di depositare apposita relazione recante gli elementi informativi sui profili sopra indicati....

Insomma il Tar del Lazio chiede alle Amministrazioni resistenti di giustificare il loro comportamento inadempiente verso i ricorrenti, tutti addetti al Comparto Difesa e Sicurezza, domandando di giustificare la mancata attuazione della previdenza complementare per tale Comparto di lavoratori statali.

Uno scenario che appare, quindi, radicalmente mutato rispetto al passato.

La pronuncia del Comitato Europeo dei Diritti Sociali, pur non avendo forza di legge, impatta duramente sullo scenario giuridico Italiano delineatosi sul tema e non può certo essere ignorata così come dimostra l'ordinanza del Tar del Lazio del Giugno 2026 in cui in Giudici Romani dimostrano di ben conoscere tale pronuncia e di volersi (e doversi!) conformare ai principi ivi espressi.

Cosa possiamo fare:

Presentare un ricorso collettivo davanti al Tar del Lazio sperando una azione di accertamento volta a far valere le violazioni dello Stato Italiano verso tutti coloro, in servizio e/o in pensione da non oltre 5 anni, che appartenenti al Comparto Difesa e Sicurezza abbiano patito un danno (lo scrive anche il Comitato Europeo dei Diritti Sociali!) dalla mancata attuazione della previdenza complementare.

Chi può fare ricorso:

- A. Possono partecipare **tutti gli appartenenti al comparto Difesa e Sicurezza sia in servizio attivo, sia coloro che sono in congedo ma da non più di 5 anni** per non rischiare di incorrere in prescrizione.
- B. **Possono partecipare solo coloro che si sono congedati con applicazione alla determinazione della loro pensione del sistema c.d. MISTO.**
- C. Possono partecipare anche coloro che hanno già in precedenza presentato ricorso perchè i motivi per cui si chiede l'accertamento sono diversi e soprattutto in quanto fondati sulla pronuncia del Comitato Europeo dei Diritti Sociali, che è organo sovra-ordinato rispetto allo Stato Italiano.
- D. Possono partecipare tutti gli appartenenti (o ex appartenenti) al comparto Difesa e Sicurezza, per cui dipendenti o ex dipendenti dell'Esercito Italiano, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Marina Militare, della Polizia di Stato e Penitenziaria, dei Vigili del Fuoco, dell'Aeronautica Militare, della Guardia Costiera...

Documenti necessari:

Per tutti: il rilascio della procura speciale alle liti firmata che verrà resa disponibile presso i consueti canali;

Per i congedati anche il modello 5007 che avete ricevuto non appena andati in congedo.

Per coloro che sono in servizio uno statino paga (con le voci retributive oscurate o cancellate) da cui si evince l'appartenza ad un determinato Corpo e il grado di ciascun ricorrente oltre al Codice Fiscale e la data ed il luogo di nascita.

Verrà comunicato il prezzo per la partecipazione che come sempre sarà molto competitivo.

Ribadisco e sottolineo che, come sempre, NON sarà chiesta alcuna percentuale sul risarcimnto eventualmente spettante ai ricorrenti.

Forlì, lì 20 Luglio 2026

Avv. Matteo Pavanetto